

CREDITO VALTELLINESE S.P.A.

Elementi di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

CREDITO VALTELLINESE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Indice

1. PREMESSA.....	3
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	5
2.1 Contenuto del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e normativa di riferimento	5
2.2 Criteri di imputazione della responsabilità	7
2.3 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'Ente.....	7
2.4 Linee Guida ABI.....	8
3. MODELLO DEL CREDITO VALTELLINESE	9
3.1 Finalità del Modello	9
3.2 Costruzione e struttura del Modello.....	9
3.3 Principi ispiratori del Modello	10
3.4 Adozione del Modello	10
3.5 Modifiche e aggiornamento del Modello	10
3.6 Destinatari del Modello	11
3.7 Elenco dei Reati ex D.Lgs. 231/01 (Allegato I).....	11
3.8 Database dei rischi e dei controlli ex D.Lgs. 231/01 (Allegato II)	12
3.9 Protocolli operativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Allegato III)	12
3.10 Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese (Allegato IV).....	12
3.11 Codice disciplinare del Gruppo Credito Valtellinese (Allegato V)	13
3.12 Clausola integrativa contratti con Soggetti Terzi ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Allegato VI)	13
3.13 Regolamento del Comitato di Vigilanza e Controllo (Allegato VII)	13
4. FORMAZIONE DEL MODELLO.....	14
4.1 Formazione dei/informazione ai dipendenti.....	14
4.2 Formazione del Comitato di Vigilanza e Controllo	14
5. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	14
5.1 Informazione alle Società di Service ed agli altri soggetti terzi	14
6. SISTEMA SANZIONATORIO.....	15
6.1 Violazioni da parte del Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi	15
6.2 Violazioni da parte dei componenti del Comitato di Vigilanza e Controllo	15
6.3 Violazioni da parte dei Soggetti Terzi	15
6.4 Violazioni da parte dei Soggetti Apicali	16
6.5 Violazioni da parte degli Organi Societari.....	16
7. COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO: COMPITI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	16

1. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Credito Valtellinese (di seguito, la “Società” o “Banca”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive integrazioni (in breve, D.Lgs. 231/2001 o Decreto).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto (in breve, Modello) è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte, al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Il Modello è stato realizzato tenendo conto delle Linee Guida adottate dall'Associazione Bancaria di Categoria (in breve, ABI), nonché delle disposizioni previste dal Codice Comportamentale di Gruppo e della specifica normativa applicabile.

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ex art. 5 comma 1 lett. a) del Decreto, ossia i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato di Vigilanza e Controllo; il Direttore Generale; i Vicedirettori Generali nonché tutti gli ulteriori dirigenti specificatamente individuati.
- **Aree professionali:** personale di prima, seconda e terza area professionale secondo il CCNL applicato dalla Società.
- **Attività a Rischio o Attività Sensibile (A.S.):** attività svolte dalla Società, nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed eventuali integrazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006.
- **Autorità Pubbliche di Vigilanza:** a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono Autorità Pubbliche di Vigilanza Banca di Italia, la Consob, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Aziende di credito, finanziarie e strumentali.
- **C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione della Società.
- **Codice Comportamentale di Gruppo:** dichiarazione dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- **Collaboratori:** gli agenti, gli stagisti, i lavoratori interinali, i lavoratori somministrati, i lavoratori distaccati.
- **Comitato di Vigilanza e Controllo o Comitato o OdV:** Organismo previsto dagli artt. 6 comma 1 lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **Famiglia di reato:** le categorie di reati individuati nel decreto ovvero nella Legge 146/2006 ed elencate nel paragrafo 2.1 del presente documento.
- **Fornitori di beni e servizi:** controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Banca addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinata a cooperare con l'Azienda nell'ambito delle attività sensibili. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo e non esaustivo i Consulenti (Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro, Medico del Lavoro, etc...), le Società di Service, l'Outsourcer.
- **Gruppo:** Credito Valtellinese e le Banche/Società da esso controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** chi ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

- **Lavoratori subordinati / dipendenti / personale dipendente:** lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 diramate dall'ABI.
- **Organi Societari:** il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato di Vigilanza e Controllo della Società.
- **Personale aziendale:** il personale dipendente, i Collaboratori e i componenti degli Organi Societari.
- **Protocollo:** insieme delle regole aziendali al cui rispetto sono richiamati i soggetti apicali e i loro sottoposti, atte a prevenire la potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto.
- **Pubblica Amministrazione (P.A.):** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), "Garante della privacy" e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere. Per Pubblica Amministrazione si deve intendere oltre a qualsiasi Ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.
- **Pubblica Funzione:** è la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- **Pubblico Servizio:** è un'attività disciplinata nelle stesse forme della Pubblica Funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali e/o altre Amministrazioni Locali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, c.d. "Oil Company" a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Ente di classe/certificazione, RINA, SACE, Consorzi Agrari, ecc.*).
- **Pubblico Ufficiale:** è colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p. esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- **Reato, illecito penale, fattispecie incriminatrice, reato presupposto:** i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ed eventuali integrazioni e modificazioni, nonché i reati transnazionali indicati nella Legge 146 del 16 marzo 2006.
- **Responsabilità:** Responsabilità Amministrativa a cui può essere soggetta la Società in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o dalla Legge 146/06, responsabilità che se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/01.
- **Segnalazione anonima:** qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.
- **Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **Società:** Credito Valtellinese S.p.A.
- **Soggetti Terzi:** controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Banca nell'ambito delle attività a rischio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Soggetti Terzi: i Fornitori di beni e Servizi, i Partner Commerciali.
- **Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto, ossia il personale di prima, seconda e terza area professionale, i quadri direttivi, i Collaboratori.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

2.1 Contenuto del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231 (D.Lgs. 231/01), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” – in esecuzione della Legge delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;
- Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles indicante l'interpretazione pregiudiziale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali, quali ad esempio amministratori e direttori generali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui sia commesso uno dei reati specificatamente indicati dal Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito si aggiunge anche la responsabilità “amministrativa” della Società. Tale previsione normativa rappresenta un radicale capovolgimento del tradizionale principio “*societas delinquere non potest*”.

Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/01 mira a coinvolgere il patrimonio delle persone giuridiche che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; mentre per le ipotesi di maggiore gravità sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Le fattispecie di reato, che determinano l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Società ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 231/01 (di seguito i Reati), sono soltanto quelle espressamente richiamate dagli articoli dello stesso e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016];
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015];
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016];
- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- **Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38];
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
- **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016];
- **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007];
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
- **Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015];
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012];
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)** [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];

La legge 16 marzo 2006, n. 146 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”¹, entrato in vigore sul piano internazionale in data 1° settembre 2006, ha introdotto nell'ordinamento italiano la punibilità per i cosiddetti “*Reati Transnazionali*”. Si tratta di quei delitti di un certo rilievo, commessi da gruppi organizzati che, in considerazione del superamento dei confini nazionali nelle fasi di ideazione, preparazione, esecuzione, controllo o effetti, coinvolgono più Stati.

I **Reati Transnazionali**, seppur contenuti nella Legge 146/2006, costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti definita dal D.Lgs. 231/01 e ai quali si applica la disciplina del Decreto.

Per una dettagliata descrizione delle tipologie di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, si rinvia all'Allegato I “*Elenco dei Reati D.lgs. 231/2001*”.

¹ Nel presente documento, quando si richiamano i reati del Decreto (definiti Reati Presupposto) implicitamente si fa riferimento anche ai Reati Transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006.

2.2 Criteri di imputazione della responsabilità

Ai fini della realizzazione di una responsabilità derivante da reato a carico dell'Ente, occorre che si verifichino le condizioni identificate nel Decreto quali criteri di imputazione della responsabilità stessa. L'accertamento di tale responsabilità da parte del giudice penale, infatti, avviene in due fasi:

- verifica della sussistenza del Reato Presupposto, l'eventuale identificazione dell'autore del reato, l'esistenza di un interesse o vantaggio dell'Ente;
- verifica dell'idoneità del Modello eventualmente adottato dall'Ente alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui al Decreto o alla Legge 146/06. Tale giudizio di idoneità è condotto sulla base del criterio della c.d. *"prognosi postuma"*: il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato il reato al fine di accertare l'adeguatezza dei contenuti del Modello e la loro attitudine funzionale alla prevenzione degli illeciti.

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi e devono coesistere:

- la realizzazione di una *"fattispecie di reato"* indicata nell'ambito del Decreto e della Legge 146/06 agli artt. 3 e 10;
- la commissione di un fatto di reato *"nell'interesse o a vantaggio dell'Ente"*;
- la realizzazione dell'illecito penale, anche sotto forma di concorso a norma dell'art. 110 c.p., da parte di uno o più soggetti qualificati e rientranti in una delle seguenti categorie:
 - *"Apicali"*, indentificati come le *«persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale»* o da coloro che *«esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»* dell'ente;
 - *"Sottoposti"*, in cui rientrano le *«persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali»*.

La responsabilità degli Enti, dunque, non è configurabile qualora:

- il reato commesso sia stato realizzato da soggetti diversi dagli Apicali o Sottoposti e sempre che quest'ultimi non abbiano consapevolmente concorso a norma dell'art. 110 c.p. con i soggetti non qualificabili come Apicali o Sottoposti;
- gli Apicali o Sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non sia uno dei reati previsti dal Decreto o da una legge speciale disciplinante la responsabilità degli Enti.

2.3 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'Ente

Nell'ipotesi in cui l'Ente risulti responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Soggetti Apicali ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da detta responsabilità, qualora l'Ente stesso dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo deputato al controllo.

In particolare, il citato Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La seconda ipotesi di esclusione della responsabilità è individuata all'art. 7 del D.Lgs. 231/01 per i reati commessi dai Sottoposti, qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

2.4 Linee Guida ABI

L'art. 6 comma 3 del Decreto prevede la possibilità che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, nella predisposizione del presente Modello, la Società ha ritenuto opportuno ispirarsi alle "Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana" in materia di modelli 231/2001, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa della Società ed alla propria concreta attività.

Si precisa, comunque, che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni delle predette Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Infatti, i Modelli dell'Ente devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla realtà concreta della Società e pertanto gli stessi possono anche discostarsi dalle Linee Guida ABI, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

3. MODELLO DEL CREDITO VALTELLINESE

3.1 Finalità del Modello

Il sistema di controllo interno esistente nell'ambito della Società, ovvero l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, coinvolge con diversi ruoli, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Alta Direzione, le strutture di controllo, tra cui l'Internal Auditing e tutto il personale, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo.

La Società, in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, ha ritenuto opportuno integrare il proprio Sistema di Controllo Interno mediante l'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello organizzativo, non solo al fine di beneficiare dell'esimente prevista dal citato Decreto, ma anche al fine di migliorare il proprio sistema di *Corporate Governance* esistente.

Il Modello, infatti, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, o comunque a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto. Il Modello si inserisce, dunque, nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, altresì, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità: la Società condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- diffondere una cultura della prevenzione e del controllo;
- implementare un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- individuare misure idonee a mitigare il rischio di commissione dei Reati.

3.2 Costruzione e struttura del Modello

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 231/01, la Società si è dotata del presente Modello organizzativo nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 del citato Decreto.

Il Modello ivi descritto è definito e gestito attraverso un'articolata attività che si è concretizzata nelle seguenti fasi di lavoro:

A) Identificazione delle aree a rischio reato e dei protocolli di mitigazione e controllo esistenti

In tale fase, sulla base di interviste effettuate ai Responsabili delle principali aree a rischio ai sensi del Decreto e dell'analisi documentale svolta, si procede ad individuare:

- le aree a rischio reato;
- le più significative fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse per ciascuna area oggetto di analisi;
- i punti di controllo esistenti volti a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato individuate.

B) Individuazione delle azioni di miglioramento

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti con riferimento alle aree a rischio reato) e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni da intraprendere per l'implementazione di un efficace Sistema di Controllo Interno e per la definizione dei requisiti organizzativi essenziali al fine della predisposizione di un adeguato Modello.

C) Definizione/aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello

Il Modello è formalmente costituito dal presente documento nonché dai seguenti 7 Allegati del Modello Parte Generale:

- **Elenco dei Reati ex D.Lgs. 231/01** (Allegato I);

- **Database dei rischi e dei controlli ex D.Lgs. 231/01** (Allegato II);
- **Protocolli operativi ai sensi del D.Lgs. 231/01**(Allegato III);
- **Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese** (Allegato IV);
- **Codice disciplinare del Gruppo Credito Valtellinese** (Allegato V);
- **Clausola integrativa contratti con Soggetti Terzi ai sensi del D.Lgs. 231/01** (Allegato VI);
- **Regolamento del Comitato di Vigilanza e Controllo** (Allegato VII).

3.3 Principi ispiratori del Modello

Il presente Modello si inserisce nel più ampio Sistema di Controllo Interno esistente nella Società di cui si è tenuto conto nella predisposizione del Modello stesso, in quanto idoneo a valere come misura di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi operativi relativi alle aree a rischio.

I principi cardine cui il Modello si ispira, oltre all'esistente Sistema di Controllo Interno, sono i seguenti:

- le Linee Guida ABI;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (Comitato di Vigilanza e Controllo), costituito da professionalità interne alla Società, del compito di verificare l'effettiva e corretta attuazione del Modello, anche mediante il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01;
 - la messa a disposizione del Comitato di Vigilanza e Controllo di adeguate risorse aziendali in termini quantitativi e qualitativi in ragione dei compiti assegnatigli;
 - lo svolgimento di attività di verifica del funzionamento e dell'osservanza del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso, per il tramite della Direzione Auditing del Credito Valtellinese;
 - l'effettuazione di un'attività di comunicazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali, dei principi generali del Modello e delle procedure istituite, per il tramite delle funzioni aziendali competenti.
- i principi generali di un adeguato Sistema di Controllo Interno. In particolare:
 - il rispetto del principio della separazione di compiti e funzioni;
 - la definizione di poteri delegati coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la definizione di un efficace sistema di flussi informativi.

3.4 Adozione del Modello

L'adozione del Modello e dei suoi aggiornamenti è effettuata attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione.

Prima della sua approvazione il Modello è sottoposto all'analisi del Comitato di Vigilanza e Controllo che ne valuta l'adeguatezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, in termini di effettiva capacità di prevenzione dei reati di cui al citato Decreto.

3.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato di Vigilanza e Controllo, ogniqualvolta:

- si riscontrino violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute tali da evidenziarne l'inadeguatezza o l'inefficacia ai fini della prevenzione dei Reati;

- intervengano mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Le attività di modifica ed aggiornamento del Modello sono coordinate dalla Funzione Compliance della Società.

3.6 Destinatarî del Modello

Il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza, dai seguenti soggetti che sono definiti, ai fini del presente documento, "*Destinatari del Modello*":

- Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato di Vigilanza e Controllo (Soggetti Apicali);
- Collaboratori (Soggetti Sottoposti);
- Personale di prima, seconda e terza area professionale (Soggetto Sottoposto);
- Quadri Direttivi (Soggetti Apicali qualora posti alla direzione della Società o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero, nei restanti casi, Soggetti Sottoposti);
- Dirigenti, quali il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale (Soggetti Apicali);
- Soggetti Terzi (i quali non rientranti nella definizione di Soggetti Sottoposti o Apicali).

In particolare, con riferimento alla struttura del Modello e ai diversi Allegati della Parte Generale, si considerano Destinatari del:

- Modello Parte Generale: i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti;
- Elenco dei Reati ex D.lgs. 231/01 (Allegato I): i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti;
- Database dei rischi e dei controlli ex D.Lgs. 231/01 (Allegato II): i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti;
- Protocolli operativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Allegato III): i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti;
- Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese (Allegato IV): i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Soggetti Terzi;
- Codice disciplinare del Gruppo Credito Valtellinese (Allegato V): i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti in quanto personale dipendente;
- Clausola integrativa contratti con Soggetti Terzi ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Allegato VI): i Soggetti Terzi;
- Regolamento del Comitato di Vigilanza e Controllo (Allegato VII): i componenti del Comitato di Vigilanza e Controllo.

Identificati i Destinatari del Modello, si evidenzia che, in merito agli Apicali, la Società ha adottato un'interpretazione logica dell'art. 5 del Decreto includendo i componenti del Collegio Sindacale e del Comitato di Vigilanza e Controllo tra i soggetti rientranti in tale categoria. La Società non ritiene di inserire tra gli Apicali i Soci in quanto, dato la compagine sociale della Banca, non è possibile adempiere agli obblighi di formazione e vigilanza richiesta dal Decreto. Tuttavia, nei loro confronti sarà svolta una campagna informativa.

Viceversa, con riferimento ai Sottoposti, ha stabilito di non considerare in tale categoria i Soggetti Terzi, in quanto la Società ritiene che siano estranei ad un possibile potere di direzione e/o vigilanza da parte della Società.

3.7 Elenco dei Reati ex D.Lgs. 231/01 (Allegato I)

L'Allegato I del Modello ha lo scopo di fornire alla Banca uno strumento che analizzi le fattispecie incriminatrici contenute nel Codice Penale, nel Codice Civile o aventi natura speciale, richiamate dal Decreto o dalla Legge 146/2006.

3.8 Database dei rischi e dei controlli ex D.Lgs. 231/01 (Allegato II)

L'Allegato II del Modello rappresenta l'attività di individuazione delle aree e delle relative attività aziendali a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al Decreto, ossia le c.d. "Attività Sensibili" (in breve, A.S.), nonché le Unità Organizzative della Banca titolari delle stesse. A partire dall'individuazione delle A.S. sopraccitate collegati ad esse attraverso una associazione Area a rischio – Unità Organizzativa – Attività Sensibile – Famiglia di reato – Reato Presupposto.

Infine, il Database in esame permette di identificare gli strumenti di controllo esistenti a presidio dei fattori di rischio individuati.

L'individuazione e l'analisi dei suddetti fattori di rischio e dei controlli esistenti consentono alla Società di valutare l'efficacia dei singoli strumenti di controllo nel mitigare i fattori di rischio rilevati e, laddove tali presidi siano inadeguati, permettono alla Banca di identificare le attività da porre in essere al fine dell'implementazione di un efficace ed organico sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

3.9 Protocolli operativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Allegato III)

La mappatura delle Attività Sensibili consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tali comportamenti, definiti attraverso opportuni protocolli operativi associati a ciascuna area/attività a rischio e formalizzati nell'Allegato III del Modello, devono essere adottati nell'ambito dei processi aziendali allo scopo di evitare la commissione di un fatto illecito.

Con riferimento a tali processi, risulta necessario che gli stessi rispettino i seguenti principi generali, definiti negli stessi Protocolli:

- separazione di compiti e funzioni attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare la concentrazione di attività "sensibili" su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'espletamento delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali;
- "proceduralizzazione" delle attività sensibili, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità di svolgimento delle attività;
 - garantire la tracciabilità di tutte le transazioni e attività attraverso adeguati supporti documentali che permettano l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, ecc.);
- esistenza di attività di controllo;
- esistenza di misure di sicurezza che assicurino un'adeguata protezione fisico/logica dei dati e dei beni aziendali.

3.10 Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese (Allegato IV)

L'adozione di principi comportamentali generali ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del presente Modello, allo scopo di prevenire eventuali comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi.

Tali principi generali sono stati inclusi nel Codice Comportamentale di Gruppo cfr. Allegato (IV) che, pur in un quadro più ampio rispetto a quello strettamente regolamentare, persegue l'obiettivo di dissuadere i soggetti destinatari da comportamenti in contrasto con quanto disposto dal citato Decreto.

Il Codice Comportamentale di Gruppo cui la Società ha aderito, costituisce parte integrante del Modello e riveste un ruolo importante nell'ambito dello stesso in quanto contiene una serie di principi etici e

comportamentali che la Società riconosce come propri, richiamando all'osservanza degli stessi tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Società, inoltre, si impegna ad un'effettiva diffusione al proprio interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano delle regole comportamentali e procedurali da rispettare, con l'obiettivo di dissuadere tali soggetti da comportamenti in contrasto con quanto disposto dal citato Decreto.

3.11 Codice disciplinare del Gruppo Credito Valtellinese (Allegato V)

L'Allegato V del Modello è il documento con cui la Società comunica ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali (dalla 1^a alla 3^a) le sanzioni disciplinari irrogabili in caso di un procedimento disciplinare nei loro confronti.

Per maggiori dettagli, si rinvia, al Capitolo relativo al Sistema Sanzionatorio.

3.12 Clausola integrativa contratti con Soggetti Terzi ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Allegato VI)

La previsione della clausola integrativa nei contratti con Soggetti Terzi è lo strumento con cui la Società si tutela sotto il profilo della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche.

Attraverso la clausola citata, la Società richiede ai Soggetti Terzi la conoscenza del Codice Disciplinare di Gruppo, con l'assunzione dell'obbligo al suo rispetto pena l'applicazione di sanzioni in ragione dell'eventuale violazione del Codice stesso.

Per maggiori dettagli, si rinvia, al Capitolo relativo al Sistema Sanzionatorio.

3.13 Regolamento del Comitato di Vigilanza e Controllo (Allegato VII)

L'Allegato VII del Modello disciplina le responsabilità, i compiti, la composizione, la durata, le regole di funzionamento nonché le modalità di convocazione del Comitato di Vigilanza e Controllo della Società istituito ai sensi del Decreto.

4. FORMAZIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione dei/informazione ai dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso il personale aziendale del contenuto del Decreto, degli obblighi derivanti dallo stesso e delle regole di condotta contenute nel presente Modello.

La Società vuole assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto, in generale, ai principi dell'etica e della legalità ed, in particolare, al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello stesso. A tal fine, tutto il personale aziendale deve essere incluso in un adeguato programma di formazione

La Società può decidere di adottare strumenti e procedure informatiche (Intranet aziendale, strumenti di autoformazione) per la formazione del personale aziendale.

4.2 Formazione del Comitato di Vigilanza e Controllo

La formazione al Comitato di Vigilanza e Controllo è volta a fornire allo stesso una comprensione elevata – da un punto di vista tecnico – del Modello nonché degli strumenti utili per procedere in modo adeguato all'espletamento del proprio incarico di controllo. Questa formazione può avvenire, in generale, mediante la partecipazione a:

- corsi, convegni o seminari organizzati;
- riunioni con esperti in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 o in materie penalistiche.

5. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutto il personale aziendale del Modello.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future della Società.

Relativamente alla diffusione del Modello, la Società ha stabilito che sul sito della Società sia a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, una copia del Codice Comportamentale di Gruppo nonché il Modello Parte Generale.

Allo scopo di garantire l'effettiva comunicazione del Modello per il personale aziendale è messa a disposizione una specifica sezione della Intranet aziendale dedicata all'argomento, costantemente aggiornata dalle competenti funzioni aziendali.

5.1 Informazione alle Società di Service ed agli altri soggetti terzi

Ai Soggetti Terzi che instaurano rapporti con la Società viene fatto sottoscrivere un apposito allegato contrattuale che fornisce idonea informativa in merito alle norme e ai principi comportamentali richiamati nel Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese che tali soggetti devono rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, oltre che alle conseguenze del mancato rispetto dei suddetti principi del presente documento (Allegato VI "Clausola integrativa contratti con Soggetti Terzi ai sensi del D.Lgs. 231/01").

6. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla gravità della violazione ed applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente Modello, ha lo scopo di garantire l'osservanza del Modello stesso, fungendo altresì da deterrente alla commissione dei comportamenti illeciti descritti nel Decreto. La definizione di tale Sistema Sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni previste dal Sistema Sanzionatorio saranno attivate indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

6.1 Violazioni da parte del Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che i provvedimenti disciplinari debbano rispettare i limiti imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalla Società (cfr. Allegato V "Codice disciplinare del Gruppo Credito Valtellinese") è in linea con le previsioni vigenti e prevede peculiari misure a seconda della gravità dell'illecito disciplinare perpetrato.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e alle funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati previsti dal Decreto;
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti in palese violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

6.2 Violazioni da parte dei componenti del Comitato di Vigilanza e Controllo

Per quanto riguarda le violazioni compiute nell'ambito dei propri doveri da parte dei componenti del Comitato di Vigilanza e Controllo, il Consiglio di Amministrazione assume gli opportuni provvedimenti secondo quanto disciplinato nel Modello o nel Regolamento del Comitato.

In presenza di infrazioni disciplinari da parte di uno o più componenti del Comitato, saranno applicate le sanzioni secondo quanto previsto per la categoria di appartenenza dei diversi componenti del Comitato stesso.

6.3 Violazioni da parte dei Soggetti Terzi

Ogni violazione della normativa vigente, del Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese adottato dalla Società da parte di Soggetti Terzi (come definiti in premessa), sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Con riguardo a Soggetti Terzi è stato infatti predisposto apposito allegato contrattuale (da far sottoscrivere agli stessi per presa conoscenza ed accettazione) mediante il quale viene data informativa delle norme e dei principi comportamentali richiamati anche nel Codice Comportamentale del Gruppo Credito Valtellinese e delle conseguenze a fronte di eventuali comportamenti posti in essere in violazione dei suddetti principi (cfr. Allegato VI "Clausola integrativa contratti con Soggetti Terzi ai sensi del D.Lgs. 231/01").

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.4 Violazioni da parte dei Soggetti Apicali

In caso di violazione, da parte dei "soggetti apicali" (come definiti in premessa), delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvederà ad applicare, nei confronti degli stessi, le misure ritenute più idonee in conformità con quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio, non osservanza delle misure prescritte nei Protocolli operativi, ecc.);
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.

6.5 Violazioni da parte degli Organi Societari

In caso di violazione del presente Modello da parte dei singoli componenti di Organi Sociali (come definiti in premessa), il Comitato di Vigilanza e Controllo informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite.

7. COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO: COMPITI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Decreto identifica in un "*Organismo dell'Ente*", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del Modello.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene, in coerenza con le suddette indicazioni normative, di nominare il Comitato di Vigilanza e Controllo, quale Organismo di tipo collegiale, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello predisposto dalla Società ai sensi del Decreto e ne norma l'attività con specifico Regolamento (cfr. Allegato VII "Regolamento del Comitato di Vigilanza e Controllo").

A tal fine, il Comitato provvederà, tra l'altro, ad esaminare l'esito delle verifiche periodiche, svolte dalla Direzione Auditing del Credito Valtellinese, sull'osservanza, adeguatezza, efficacia e effettiva attuazione del suddetto Modello, secondo quanto previsto nell'apposito piano delle verifiche.

Le verifiche periodiche saranno svolte secondo le modalità previste dalla Direzione Auditing del Credito Valtellinese.